



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 86 del 12 FEB. 2020

OGGETTO: dimissioni volontarie per pensione anticipata dell'Operatore Tecnico Specializzato - Cat. Bs a tempo indeterminato sig. Scandaliato Francesco.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **12 FEB. 2020** l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore U.O.C.
Organizzazione Risorse Umane
Dott.ssa Mara Taverriti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

[Signature]

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 86 del 12 FEB. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Premesso che, con lettera del 21.1.2020, protocollo generale n.734 del 21.1.2020, il sig. Scandaliato Francesco, nato a Gibellina il 12.7.1958, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Specializzato - Cat. Bs a tempo indeterminato, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per pensione anticipata con effetto dall'1.4.2020 (ultimo giorno di lavoro il 31.3.2020).

Rilevato

- che per l'anno 2020, il diritto al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;
- che il diritto all'assegno pensionistico decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;
- che in data 31 marzo 2020, il sig. Scandaliato Francesco possiederà sia il diritto ad essere collocato a riposo per pensione anticipata (almeno 42 anni e 10 mesi di contributi), sia il diritto all'assegno pensionistico (finestra temporale di 3 mesi dal raggiungimento del requisito di pensione anticipata) previsto dalla normativa vigente, per un totale complessivo di 43 anni, 2 mesi e 6 giorni, maturati come da estratto conto INPS ex INPDAP (allegato 1);

Fatto presente

- che la pratica occorrente per il conferimento del trattamento di quiescenza è stata predisposta dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;
- che la pratica occorrente per la liquidazione del trattamento di fine servizio è stata predisposta dall'U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmessa in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento della prestazione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 86 del 12 FEB. 2020

- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto.

Richiamati

- il D.L. del 6.12.2011, n.201 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L.214/2011, che all'art.24 commi 10 e 12 stabilisce: *“10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014(...).
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122(...);*
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6.12.2011, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale prevede che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi(...);*
- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16.12.2014, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale sancisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art.12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi(...);*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 86 del 12 FEB. 2020

- il D.L. 29.1.2019, n.4, convertito con modificazioni dalla L. 28.3.2019, n.26, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", dove l'art.17 prevede: "Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n.232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n.232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n.205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi(...)";
- l'art. 38 comma 1 del CCNL del Comparto Sanità dell'1.09.1995, ai sensi del quale: "nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini di preavviso";
- l'art. 39 del CCNL del Comparto Sanità dell'1.9.1995 che stabilisce:

al comma 1 - "Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;

3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;

4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.";

al comma 2 - "in caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà.".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1- di accogliere la domanda di dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza presentata il 21.1.2020 dal sig. Scandaliato Francesco, nato a Gibellina il 12.7.1958, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Specializzato - Cat. Bs a tempo indeterminato, con effetto dall'1.4.2020 (ultimo giorno di lavoro 31.3.2020);

2- di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata il dipendente in parola a partire dall'1.4.2020;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 86 del 12 FEB. 2020

- 3- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 4- che al dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 6- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. n.33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n.33/2009, così come sostituito dall'art.1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 8- di comunicare il disposto del provvedimento a tutti gli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Piro)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taveriti

Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino

(Atti n. 2019.1.4.10.1)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 86 del 12 FEB. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 27 FEB. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui n. 1 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Mario Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto



ALLEGATO 1

Calcolo Diritto – Lista Periodi Calcolati

Data di elaborazione : 11/02/2020

Dati Iscritto	
Cognome : SCANDALIATO	Nome : FRANCESCO
Nato il : 12/07/1958	Codice fiscale : SCNFNC58L12E023C
	Luogo nascita : GIBELLINA

Dati Richiesta	
Data Inizio Periodo :	Data Domanda/cessazione : 31/03/2020
	Prestazione : Pensione

Dettaglio Periodi e Totale Diritto			
Sistema di Calcolo : Misto 2012		Ultima Cassa :	
Tipologia Periodo/Ente		Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali	Utile ai fini del diritto (art. 10)
		Data Inizio	Data Fine
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/10/1973	31/05/1977
SERV. MILIT. L.274/91 ART.1		15/03/1978	07/03/1979
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/05/1979	31/12/1980
			03 - 08 - 00
			00 - 11 - 23
			01 - 07 - 18

Dettaglio Contributo Totale Entito					
Sistema di Calcolo :	Misto 2012	Ultima Cassa :	Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali		
	Tipologia	Periodo/Ente	Data Inizio	Data Fine	Utile al fine del diritto (accumulato)
	RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/06/1982	31/12/1983	01 - 05 - 16
	RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/10/1984	13/04/1988	03 - 05 - 22
	ISTIT CLINICI PERFEZIONAMENTO-USSL 75/I		14/04/1988	31/12/2015	27 - 08 - 17
	ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO		01/01/2016	31/03/2020	04 - 03 - 00
	Totale				43 - 02 - 06